REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione Generale dell'Ambiente
Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale dell'Ambiente
Prot. Uscita del 09/10/2014
nr. 0021835/Det/755
Classifica XIV.15.1
05-01-00

DETERMINAZIONE N. REP. DEL

Oggetto: **Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'aggiornamento del Piano di Gestione relativo ai SIC ITB010009 "Capo Figari e Isola di Figarolo".**

Il Direttore del Servizio SAVI

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale ed dell'organizzazione degli uffici della Regione" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 143 del 6 dicembre 2011, con il quale il Dott. Ing. Gianluca Cocco è stato nominato Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali;

VISTA la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (e s.m.i.) recante "*Norme in materia ambientale*" e, in particolare, la Parte seconda "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)*";

VISTA la D.G.R. 34/33 del 07.08.2012 avente ad oggetto "*Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008" e, in particolare, l'Allegato C "Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi. Procedura di verifica e valutazione*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/18 del 12 settembre 2013, con la quale la Giunta Regionale ha dato mandato all'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna per l'approvazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 predisposti a seguito dell'invito a presentare proposte sulla Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" del PSR 2007-2013, azione 1, sottoazione 1;

VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna n. 27 del 03 novembre 2011 recante "*Approvazione del piano di gestione del ITB010009 "Capo Figari e Isola di Figarolo*", con il quale è stato approvato il Piano predisposto dal Comune di Golfo Aranci;

PRESO ATTO che il Comune di Golfo Aranci, in qualità di autorità procedente, con nota del 12 febbraio 2014, acquisita al protocollo ADA n. 3122 del 12.02.2014, ha trasmesso il rapporto preliminare ai fini dell'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dell'aggiornamento del Piano di Gestione relativo ai SIC ITB010009 "Capo Figari e Isola di Figarolo";

VISTA la nota della Provincia di Olbia-Tempio - Settore 5° Ambiente e Sostenibilità, acquisita agli atti dell'Assessorato con protocollo ADA n. 9171 del 28.04.2014;

VISTA la nota dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) – Servizio valutazione e analisi ambientale, acquisita agli atti dell'Assessorato con protocollo ADA n. 10704 del 19.05.2014;

VISTA la nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna, acquisita agli atti dell'Assessorato con protocollo ADA n. 13373 del 19.06.2014;

VISTA la Monografia Istruttoria, dalla quale si evince che:

- l'aggiornamento del Piano di Gestione relativo al SIC ITB010009 "Capo Figari e Isola di Figarolo" potrebbe comportare la realizzazione di interventi riconducibili alle seguenti tipologie:

a) delimitazione a terra del Sito di Interesse Comunitario;

b) interventi di ricostituzione degli habitat;

c) azioni di monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

d) realizzazione di sentieri per il trekking, mountain bike, e sistemazione di quelli esistenti;

e) recupero di vecchi fabbricati;

f) realizzazione di vie ferrate sulle scogliere di Capo Figari;

g) recupero del vecchio molo dell'Isola di Figarolo;

- il Piano persegue prioritariamente l'obiettivo della conservazione di habitat e specie tutelati dalla direttiva "Habitat", contribuendo ad un più generale obiettivo ripreso dalla "Strategia europea per la Biodiversità verso il 2020" (di cui alla COM 2011(244) del 3.5.2011), di conservazione della biodiversità e di mantenimento dei servizi ecosistemici nell'Unione Europea, anche al fine di garantire il contributo dell'Unione Europea per scongiurare la perdita di biodiversità a livello mondiale, ed è direttamente finalizzato all'individuazione delle misure necessarie per garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie individuati all'interno del SIC oggetto del Piano;

- le principali problematiche di natura ambientale individuate all'interno del SIC ITB010009 "Capo Figari e Isola di Figarolo" sono riconducibili alla presenza di fattori di pressione a carico degli habitat e specie presenti nel SIC, quali:

  > presenza di ancoraggi non regolamentati;

  > pesca a strascico;

  > fenomeni di erosione costiera;

  > presenza di fenomeni franosi;

  > rischio di sviluppo di incendi;

  > fenomeni di calpestio causati da eccessiva pressione turistica-balneare;

  > fenomeni di randagismo canino;

- i potenziali impatti negativi sull'ambiente riconducibili alle modifiche proposte per l'aggiornamento del Piano di Gestione del SIC ITB010009 "Capo Figari e Isola di Figarolo" possono ritenersi non significativi, in ragione della loro ridotta estensione spaziale e della limitatezza temporale, nonché delle misure di mitigazione adottabili illustrate nel rapporto preliminare;
- gli interventi per la delimitazione del SIC a terra e segnalazione a mare potrebbero comportare impatti negativi su habitat e specie di interesse comunitario;
- gli interventi di recupero e riutilizzo di vecchi fabbricati, nel loro insieme, potrebbero comportare effetti negativi di tipo cumulativo su habitat e specie di interesse comunitario, riconducibili ad un potenziale aumento della fruizione del Sito e, conseguentemente, della pressione turistico-balneare, elemento già individuato tra gli attuali fattori di pressione del SIC;
- gli interventi di recupero e riutilizzo di vecchi fabbricati, nel loro insieme, potrebbero comportare effetti negativi sulla componente paesaggio e beni culturali, in termini di perdita delle caratteristiche tipologiche originali;
- durante le fasi di cantiere di alcuni degli interventi previsti dal Piano possono verificarsi fenomeni di emissioni sonore e di polveri, con conseguenti potenziali impatti negativi a carico di habitat e specie di interesse comunitario;
- non sussistono rischi di superamento dei livelli di qualità ambientale;
- non sussistono impatti significativi di natura paesaggistica;
- gli effetti positivi conseguenti all'attuazione del Piano potranno interessare l'intera estensione dei SIC oggetto di pianificazione, contribuendo alla tutela ed al mantenimento degli habitat e delle specie di interesse comunitario al suo interno individuate in uno stato soddisfacente di conservazione;

FATTE SALVE le prescrizioni generali e specifiche di cui al sopra citato Decreto n. 27 del 03 novembre 2011 recante "Approvazione del piano di gestione del SIC ITB010009 "Capo Figari e Isola di Figarolo";

DETERMINA

ART. 1 di non assoggettare alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'aggiornamento del Piano di Gestione dei SIC ITB010009 "Capo Figari e Isola di Figarolo", alle seguenti condizioni e raccomandazioni:

- successivamente all'adozione, il Piano dovrà essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, prevista ai sensi del D.P.R. 357/97, come modificato dal D.P.R. 120/2003;
- in considerazione della presenza nel SIC di habitat non ancora studiati, quali l'habitat 8310 "*Grotte non ancora sfruttate a livello turistico*", il Piano dovrà essere integrato da apposita scheda di studio e monitoraggio della fauna troglofila;
- in considerazione dei potenziali impatti negativi sulla componente "beni culturali", riconducibili alla realizzazione dei proposti interventi di recupero di vecchi fabbricati esistenti (interventi contraddistinti dai codici IO4*, IO6*, IO9*, IO12*, IO16*, IO24*, IO25*, IO26*, IO27*, IO10*, IO11*, IO28*, IO29*, IO17*, IO20*, IO15*), il Piano dovrà essere integrato con un'analisi di coerenza rispetto alle disposizioni previste dal Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) e dal Piano Paesaggistico Regionale;
- in considerazione dei potenziali impatti negativi sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nel Sito, riconducibili ad un incremento della fruizione turistico-balneare conseguente alla realizzazione dei numerosi interventi di recupero di vecchi fabbricati esistenti (interventi contraddistinti dai codici IO4*, IO6*, IO9*, IO12*, IO16*, IO24*, IO25*, IO26*, IO27*, IO10*, IO11*, IO28*, IO29*, IO17*, IO20*, IO15*), lo studio di incidenza ambientale dovrà approfondire le valutazioni in merito ai potenziali effetti cumulativi su habitat e specie di interesse comunitario; il Piano, inoltre, dovrà essere corredato da adeguati regolamenti per la disciplina di tutte le attività di fruizione previste all'interno del SIC;
- in considerazione dei potenziali effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario, sia in ambito marino che in ambito terrestre, è fortemente sconsigliata la realizzazione degli interventi per la delimitazione completa a terra e segnalazione a mare dell'area SIC (intervento IA2);
- ai fini della ricostituzione degli habitat distrutti da incendio, piuttosto che provvedere alla piantumazione delle specie vegetali presenti anteriormente all'incendio del 24.07.2013 (intervento IA6), si suggerisce, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 350/2000 (e s.m.i.), di procedere con un primo intervento di piantumazione di specie pioniere, in grado di esercitare un'azione immediata di consolidamento del suolo, favorendo il successivo ritorno spontaneo delle altre specie;

- in considerazione dei potenziali fenomeni di disturbo a carico di habitat e specie di interesse comunitario, si sconsiglia l'apertura di nuovi sentieri e vie ferrate; qualora si ravvisasse comunque l'opportunità di prevedere nel Piano tale tipologia di interventi, si raccomanda di approfondire nello studio di incidenza ambientale l'analisi in merito ai potenziali impatti su habitat e specie di interesse comunitario;
- in considerazione dei fattori di pressione su habitat e specie di interesse comunitario derivanti dalla pratica della pesca a strascico, nonché dei rischi sulle emergenze archeologiche presenti nei fondali del SIC, richiamando altresì il divieto di cui all'art. 5, comma 1 del D.M. 17.10.2007 (e s.m.i.) vigente nella Zona di Protezione Speciale ITB013018 "Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo", all'interno della quale il SIC è ricompreso, si suggerisce di valutare l'opportunità di introdurre specifiche azioni di sorveglianza e controllo sul rispetto di tale divieto;
- l'autorizzazione di interventi che dovessero ricadere all'interno di aree perimetrate come a pericolosità idraulica e/o da frana nella cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nella cartografia del Piano Stralcio per le Fasce Fluviali (PSFF) o individuate nelle nuove perimetrazioni di maggior dettaglio eventualmente predisposte dal Comune di Golfo Aranci, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 2 delle N.A. del PAI, è subordinata all'approvazione, da parte dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, di appositi studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui agli articoli 24 e 25 delle N.A. del PAI;
- qualora, in sede di aggiornamento del Piano, dovessero essere introdotti ulteriori interventi, significativamente differenti, per tipologia e caratteristiche, rispetto a quelli esaminati nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente parere si riferisce, il Comune di Golfo Aranci dovrà provvedere a darne comunicazione al Servizio SAVI ed al Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, al fine di valutare l'eventuale necessità di riavviare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

Il Direttore del Servizio
Gianluca Cocco

A. Marcus/Sett. VI-VAS
G.Vacca/Sett. VI-VAS
M. Pappacoda/Resp. Sett. VI-VAS